

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1980

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva 76/768 approvata dal Consiglio dei Ministri della CEE il 27 luglio 1976 » (483)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE Pag. 123
DEL NERO (DC), relatore alla Commissione 123

« Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari » (668-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione 120, 122
ARGIROFFI (PCI) 120
CARLASSARA (PCI) 120
JERVOLINO RUSSO ROSA (DC) 120
ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità 122
SPINELLI (PSI) 120

« Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica euro-

pea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana » (738), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 117, 120
CARLASSARA (PCI) 118
DEL NERO (DC) 117
JERVOLINO RUSSO ROSA (DC) 119
MERZARIO (PCI) 118
ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità 118
SPINELLI (PSI) 119

« Interventi finanziari dello Stato per il ripristino dei reparti dell'ente " Ospedali riuniti di Parma " distrutti dalla deflagrazione del 13 novembre 1979 » (778), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 114, 115, 116 e passim
DEL NERO (DC) 117
FABBRI (PSI) 115
FORNI (DC), relatore alla Commissione 114, 116
MERZARIO (PCI) 115
ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità 116

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« **Interventi finanziari dello Stato per il ripristino dei reparti dell'ente " Ospedali riuniti di Parma " distrutti dalla deflagrazione del 13 novembre 1979** » (778), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi finanziari dello Stato per il ripristino dei reparti dell'ente " Ospedali riuniti di Parma " distrutti dalla deflagrazione del 13 novembre 1979 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Forni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

F O R N I , *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, il 13 novembre 1979 alle ore 14,30 una deflagrazione provocò il crollo di un'ala di un padiglione degli Ospedali riuniti di Parma; vi furono 21 morti e numerosi feriti. In quel momento nel nostro Paese vi fu un'ondata di commozione per le vittime della sciagura, vi furono attestazioni di solidarietà per la città di Parma e soprattutto per le famiglie colpite da un così grave lutto.

Nel crollo andarono distrutti i reparti di cardiocirurgia, di gastroenterologia, di rianimazione collocati su quattro piani sovrapposti.

L'ospedale regionale di Parma ha 2.315 posti letto, di cui circa la metà sono gestiti dalla facoltà di medicina e chirurgia di quella Università. Oltre ai servizi di base, l'ospedale eroga prestazioni di altissima specializzazione, che vengono forniti tramite i reparti che hanno avuto i maggiori danni. Il reparto di rianimazione ha avuto distrutta la sala delle cure intensive. Il reparto di gastroenterologia ha perso servizi di alta qualificazione come le sale endoscopiche e il laboratorio di fisiopatologia digestiva. Il reparto di cardiocirurgia ha avuto distrutti il comparto operatorio e la degenza.

Per quanto riguarda la cardiocirurgia va ricordato che la legge regionale n. 14 del 18 maggio 1979 della Regione Emilia-Romagna ha individuato nel presidio di Parma uno dei due poli cardiocirurgici della Regione con la dotazione di 40 posti letto. Tale individuazione è pienamente coerente con uno degli obiettivi del piano sanitario nazionale 1980-82 che prevede, nel settore della cardiocirurgia, per il polo di Parma, 300 interventi annui in circolazione extra-corporea.

Le cause del disastro non sono state ancora accertate. Sono state costituite due commissioni di inchiesta, una della Magistratura, una della Regione Emilia-Romagna di cui fa parte un rappresentante del Ministero della sanità. Sarebbe necessaria una conclusione rapida dell'inchiesta per conoscere le cause del disastro. Nel frattempo la Regione ha quantificato i danni ed ha predisposto un progetto di ricostruzione dei reparti distrutti che comporta una spesa di 4,5 miliardi. Il progetto deve essere approvato dal consiglio regionale.

Il ministro della sanità, onorevole Altissimo, rispondendo alle interrogazioni dei parlamentari dei vari Gruppi sui gravi fatti di Parma aveva assicurato, fin dal novembre 1979, l'intervento dello Stato per far fronte alle spese derivanti dalla necessità di ricostruire reparti indispensabili per l'assistenza ospedaliera in una zona tanto popolosa.

Il 24 gennaio, a seguito dei preventivi della Regione, il Governo ha presentato un disegno di legge che stanziava la somma di 4,5 miliardi per gli Ospedali riuniti di Parma, da erogare alla Regione Emilia-Romagna per finanziare il progetto di ricostruzione. Assumendosi totalmente l'onere della ricostruzione lo Stato ha surrogato l'ente ospedaliero regionale nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti di eventuali responsabili. L'onere previsto nel disegno di legge in esame viene fronteggiato utilizzando il capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, elenco n. 7 « Risparmio case ».

La Commissione igiene e sanità della Camera ha approvato il provvedimento in sede legislativa il 27 febbraio 1980, con voto unanime. Detto provvedimento rappresenta

un doveroso atto di solidarietà verso la comunità di Parma, colpita dal grave sinistro, in uno dei suoi più qualificati presidi. Essendo pervenuti i pareri favorevoli della 5^a e dell'8^a Commissione e quello favorevole con osservazioni della 1^a Commissione, chiedo l'approvazione urgente del provvedimento anche per consentire l'immediato inizio dei lavori dopo l'approvazione del progetto da parte del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

P R E S I D E N T E . Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

« La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole osservando che sarebbe opportuno chiarire al primo comma dell'articolo 1 — ai sensi dell'articolo 119, comma terzo, della Costituzione — che la somma viene erogata in base all'articolo 12 della legge n. 281 del 1970. Al secondo comma, anzichè prevedere la surroga dello Stato, che importerebbe lo svolgimento da parte di quest'ultimo di un'attività di carattere amministrativo propria dell'ente, si dovrebbe sancire che l'ente verserà allo Stato le somme riscosse a titolo di risarcimento dei responsabili ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M E R Z A R I O . Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

Crediamo che la prova più tangibile del nostro interesse all'approvazione di questo disegno di legge, e quindi anche il significato del nostro voto favorevole, si possa ricavare dall'impegno da noi esercitato per ottenere la sede deliberante per l'esame del provvedimento e dal fatto che abbiamo tutti insieme cercato di non vanificare il notevole lavoro svolto dalla XIV Commissione della Camera dei deputati.

Non intendiamo aggiungere alcun commento alle considerazioni formulate prima dal collega Forni, perchè abbiamo impresse nella mente le conseguenze del sinistro del 13 novembre 1979: anzitutto le vittime, ma anche i notevoli danni materiali alle strutture ospedaliere.

Da qui l'esigenza di favorire la ricostruzione — che noi ci auguriamo sollecita — dei reparti e dei servizi sanitari, per consentire all'ospedale di Parma di assolvere i suoi compiti curativi, nonchè le sue funzioni di supporto all'insegnamento universitario in quella facoltà di medicina e chirurgia che — lo sappiamo tutti — gode di un certo prestigio e di una ricca tradizione.

Queste sono le considerazioni che stanno alla base del voto favorevole del Gruppo comunista.

F A B B R I . Signor Presidente ed onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista, ringraziando in particolar modo il relatore per l'ampia ed esauriente esposizione e la Presidenza del Senato per la sollecitudine con cui il provvedimento è stato portato all'esame della Commissione in sede deliberante, il che consentirà di far diventare legge della Repubblica il provvedimento stesso, già approvato dalla XIV Commissione della Camera dei deputati.

Il collega Merzario ricordava che abbiamo tutti davanti agli occhi ancora le immagini di questo disastro che ha colpito la città di Parma. Chi vi parla ha vissuto questa tragedia; ricordo che, al momento in cui in Aula si dette notizia del disastro, chiesi che il Governo intervenisse in maniera particolarmente concreta ed adeguata, anche col ricorso ad una legge *ad hoc*.

Di fronte ad un ritardo pressochè costante del Potere legislativo e del Potere esecutivo nell'adottare provvedimenti adeguati a risolvere i problemi del Paese, devo con vivo compiacimento prendere atto che questa volta c'è stata una sensibilità veramente elevata da parte del Governo e del Ministero della sanità, in particolare del sottosegretario Quarenghi e di tutti coloro che hanno seguito questa drammatica vicenda, così come c'è stata un'attenzione particolare da parte dei Presidenti delle Camere e delle Commissioni. Quindi, sotto questo profilo, non posso che ringraziare, a nome della comunità parmense, per un provvedimento che certamente non serve a lenire il dolore delle vittime e delle loro famiglie, ma consentirà almeno di ripristinare le strutture sanitarie.

12^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

Sulla specializzazione dei reparti che sono stati distrutti c'è una valutazione convergente. Credo che la via scelta sia quella giusta, facendo capo alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà ad approvare i programmi di ricostruzione, che sono peraltro in fase già avanzata; per cui sarà possibile dare all'ospedale regionale quanto prima le strutture sanitarie che sono andate distrutte a seguito di questo evento calamitoso, in ordine al quale sono in corso indagini estremamente rigorose per far luce sulle sue cause.

Rinnovo ancora i sentimenti di apprezzamento, di stima e di ringraziamento nei confronti del Parlamento e del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. Devo confermare l'aspirio che il Parlamento definisca rapidamente questa materia con l'approvazione del disegno di legge presentato dal Governo, al fine di ottenere che i danni materiali conseguenti al drammatico sinistro del novembre scorso siano il più rapidamente possibile coperti da adeguati interventi di ripristino, per consentire alla comunità parmense, come è stato detto, ma anche alla comunità nazionale, di fruire di questo significativo presidio sanitario nella pienezza della sua efficacia terapeutica, delle potenzialità scientifiche e, come è stato ricordato, anche didattiche.

F O R N I , relatore alla Commissione. Insieme ai senatori Merzario e Spinelli presento il seguente ordine del giorno:

« La 12^a Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 778, con riferimento anche alle osservazioni formulate sullo stesso dalla 1^a Commissione permanente del Senato,

raccomanda al Governo:

che, nell'atto formale di erogazione alla Regione Emilia-Romagna della somma di cui

all'articolo 1, primo comma, sia precisato che essa è concessa ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 281 del 1970;

e di voler inoltre utilizzare la surroga concessa dal secondo comma dell'articolo 1, con esclusione degli atti istruttori ».

(0/778/1/12)

P R E S I D E N T E . Invito il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

F O R N I , relatore alla Commissione. Prendo atto del parere del Governo e non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1

Al fine di assicurare la ricostruzione e la riattivazione, sulla base di progetti approvati dalla Regione, dei reparti distrutti degli Ospedali riuniti di Parma, è assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma di lire 4.500 milioni, da destinare all'ente ospedaliero regionale « Ospedali riuniti di Parma » per gli scopi suddetti.

Lo Stato è surrogato all'ente ospedaliero regionale « Ospedali riuniti di Parma » nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

E approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, elenco n. 7 — Ministero dei lavori pubblici — Risparmio casa.

12^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

D E L N E R O . A nome del Gruppo della Democrazia cristiana, dichiaro il voto favorevole al disegno di legge, data anche l'urgenza del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

* * *

« Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana » (738), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta antimeridiana.

Comunico che la Commissione agricoltura ha espresso parere favorevole.

Dobbiamo riprendere l'esame dell'articolo 12 che questa mattina, per necessità di ulteriori approfondimenti, era stato accantonato.

D E L N E R O . Sull'articolo 12 erano sorte due perplessità. Una riguardava il problema dei vini spumanti, dei vini aromatizzati e dei vini marsala speciali. Il secondo comma dell'articolo 12 stabilisce che restano in vigore le norme intese a garantire la ge-

nuinità dei vini, mosti e aceti. Poichè vi sono disposizioni diverse, cioè quelle che riguardano i vini, i mosti e gli aceti e quelle che riguardano gli spumanti, i vermouth, i marsala, eccetera, era nata una preoccupazione non sul piano igienico o sul piano della tutela della salute, dove non vi sono implicazioni, ma sul piano delle possibili frodi commerciali. Infatti, il non aver nominato nell'articolo le norme in vigore per i vini spumanti, aromatizzati e marsala speciali poteva far temere una interpretazione in senso abrogativo di dette norme che vietano l'impiego degli zuccheri nella fabbricazione di questi ultimi prodotti. Ma l'attenta lettura del testo ci sembra che fughi questa preoccupazione. In effetti, nel secondo comma dell'articolo 12 non si dà un'indicazione precisa di norme, bensì vengono soltanto indicate in modo generico le norme che riguardano i vini, mosti e aceti e, pertanto, ci sembra che nella dizione « vini » possano essere compresi tutti i tipi di vino, comuni e speciali, spumanti, aromatizzati e marsala. Comunque, ciò potrebbe essere confermato in una circolare ministeriale, prendendo atto che già in questa sede parlando di vini si intende parlare di tutti i tipi di vino secondo quella che è una dizione generica.

La seconda perplessità nasceva dal contrasto che avrebbe causato il primo comma dell'articolo 12 con l'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 351, che autorizza l'uso di certe soluzioni di glucosio per la produzione del cacao e del cioccolato. Anche in questo caso un'attenta lettura dimostra la non esistenza del temuto contrasto; infatti, quell'articolo 11 a cui si fa riferimento è una norma positiva in quanto autorizza l'uso di certe soluzioni di glucosio, come ho già detto, oltre che del saccarosio in determinati produzioni, mentre l'articolo 12 stabilisce l'abrogazione di norme che dispongono divieti o limitazioni nell'impiego dei diversi tipi di zucchero, norme, cioè, diverse da quella dell'articolo 11. Possiamo, pertanto, affermare che non esiste contrasto e quindi non deve esservi alcuna preoccupazione. Forse l'equivoco era nato da una prima stesura del testo sul quale era stato necessario un chiarimento, durante la discussione alla Camera,

12^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

da parte del Ministro dell'agricoltura. La nuova stesura, ripeto, non deve destare preoccupazioni.

Ricapitolando, possiamo considerare risolti tutti i dubbi interpretativi; eventualmente, per maggiore sicurezza si può ricorrere ad un apposito ordine del giorno nel quale si precisi il significato generico della parola « vini » così come va intesa nel secondo comma dell'articolo 12, mentre per il primo comma l'interpretazione che ho testè dato può considerarsi del tutto risolutiva.

ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo dichiara di essere favorevole al testo dell'articolo 12 con l'intesa che la dizione « vini », di cui al secondo comma, debba ritenersi comprensiva anche di prodotti vinicoli spumanti, aromatizzati e marsala speciali per i quali attualmente è consentito l'impiego del solo saccarosio. Questa precisazione è dovuta per una preoccupazione primaria non tanto del Ministero della sanità, ma del Ministero dell'agricoltura e delle industrie che sono cointeresate nella questione. Inoltre, il Governo è anche convinto che le norme contenute nell'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 351, emanata per il recepimento di una normativa comunitaria, continuino a restare in vigore per le ragioni che sono state tanto sottilmente espresse dal senatore Del Nero.

Poichè l'attuale formulazione dell'articolo 12 non comporta le temute ragioni di contrasto, il Governo ritiene che si possa procedere alla sua approvazione.

CARLASSARA. Siamo del parere che, a grandi linee, le interpretazioni testè date dei due commi dell'articolo 12 siano giuste, però non possiamo non rilevare che il procedimento legislativo è stato complesso, equivoco, ambiguo e difficile. Pertanto, ci asteniamo dalla votazione di questo articolo, la cui formulazione rimane poco chiara ed ha bisogno di circolari o ordini del giorno per essere interpretata correttamente. Ci asteniamo, dunque, perchè riteniamo che l'articolo, pur rientrando nella logica dell'articolo 1, richiede una esplicazione tanto farrag

ginosa e contrastata da dare certamente origine in futuro a contrasti interpretativi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12, di cui è stata già data lettura.

È approvato.

Gli articoli successivi sono stati già approvati nella precedente seduta.

Non si è invece proceduti alla votazione dell'allegato. Ne do lettura:

ALLEGATO

Metodo di determinazione del tipo di colore, del contenuto di ceneri e della colorazione della soluzione dello zucchero (bianco) e dello zucchero (bianco) raffinato, definiti dall'articolo 1, punti 2 e 3.

Un punto corrisponde:

a) per quanto riguarda il tipo di colore, a 0,5 unità determinate secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agraria e l'industria saccarifera di Branschweig, di cui al capitolo A paragrafo 2 dell'allegato del regolamento CEE n. 1265/69 della Commissione del 1° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi di intervento;

b) per quanto riguarda il contenuto di ceneri allo 0,0018 per cento determinato secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA), di cui al capitolo A paragrafo 1 dell'allegato del suddetto regolamento;

c) per quanto riguarda la colorazione della soluzione a 7,5 unità determinate secondo il metodo ICUMSA, di cui al capitolo A paragrafo 3 dell'allegato del suddetto regolamento.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MERZARIO. Il senatore Carllassara, sia pure parlando dell'articolo 12, ha anticipato che noi votiamo il provvedimento

12^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

senza eccessivo entusiasmo e, pertanto, cogliamo l'occasione per raccomandare al Governo, e soprattutto ai futuri rappresentanti del Dicastero della sanità, di concedere al Parlamento il tempo necessario per legiferare in modo più ponderato e corretto. Ci siamo tutti accorti che il voto di approvazione che ci accingiamo ad esprimere è frutto di una teorica urgenza, peraltro non del tutto dimostrata non trovandoci in presenza di un decreto da convertire; inoltre, sussistono non pochi e non irrilevanti dubbi di merito nel testo al nostro esame.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 12, da una parte si sostiene che esso risulterebbe troppo drastico, dall'altra abbiamo sentito la lettura di un documento relativo alla decisione ministeriale che invece ci è parsa troppo generica, poichè non si capiva bene quali osservazioni critiche questa decisione del Ministero esprimesse.

Vi sono delle « vigilie » legislative che aprono dei dubbi sulla correttezza degli atti governativi.

Vorrei ricordare ai colleghi quanto accade, ad esempio, per la birra quando fummo costretti a votare un disegno di legge alla vigilia di un ferragosto, per l'insistenza dei produttori di birra. Per quanto riguarda quest'ultimo provvedimento, noi avemmo, almeno allora, la possibilità di farci una cultura specifica sul malto, sull'orzo, sull'avena, sull'ambratura delle bottiglie, sulla lunghezza dei tubi di riempimento, eccetera, perchè andammo, non solo in Germania, ma anche in qualche altro centro ove le cose si fanno sul serio, per vedere quale « marchingegno » legislativo nascondesse la richiesta « ferragostana » dei produttori di birra.

Invece in questo caso — praticamente c'è stata una dichiarazione critica pressochè corale in proposito — ci mancherebbero delle cognizioni di carattere tecnico sulla materia del provvedimento.

Tuttavia, come diceva stamattina il collega Spinelli, quando si tratta di alimentazione non è male avere anzitutto delle certezze sanitarie. Gli aspetti giuridici e le questioni produttive sono sempre importanti ma, secondo noi, vanno sempre subordinati all'esigenza primaria di salvaguardare la sicurez-

za sanitaria degli alimenti, delle bevande, eccetera.

Noi esprimiamo sul provvedimento in esame un parere sostanzialmente favorevole, però con queste annotazioni, per evitare che in futuro, alla vigilia delle crisi di governo o in determinate circostanze particolari, ci troviamo di fronte a disegni di legge che ci lasciano un po' tutti con la bocca amara, anche quando si tratta di provvedimenti riguardanti lo zucchero.

Auspico perciò che la Commissione possa disporre per l'avvenire di tempi adeguati per il necessario approfondimento dei disegni di legge, non ritenendo che l'urgenza costituisca valida fonte normativa per una Commissione che deve costantemente ancorare le sue valutazioni a certezze sanitarie non facilmente acquisibili quando manca il supporto della documentazione.

S P I N E L L I . Neppure io sono entusiasta del fatto che siamo costretti ad approvare questo disegno di legge senza una doverosa e completa informazione, anche se mi rendo conto dei tempi particolarmente ristretti. Il nostro voto favorevole è soprattutto un atto di fiducia nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, che ha già approvato il provvedimento e che mi auguro abbia avuto maggior tempo di noi per esaminarlo adeguatamente.

Certo, devo dire anche io sono rimasto un po' meravigliato della ridda di posizioni del Governo in rapporto all'articolo 12, per il quale io stesso avevo consigliato stamane il rinvio alla seduta pomeridiana; quindi, accogliamo questo articolo 12 non senza perplessità.

Comunque, siccome tra l'altro si tratta dell'adeguamento ad una direttiva della CEE, e quindi di un atto in certo senso necessitato, il Gruppo socialista vota a favore di questo provvedimento, con la raccomandazione che per il futuro si abbia le possibilità di esaminare tutti gli emendamenti con adeguata ponderazione.

J E R V O L I N O R U S S O R O S A . Anche se in tempi molto contenuti, sostanzialmente abbiamo avuto modo di examina-

12ª COMMISSIONE

12º RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

re, per quanto necessario, questo provvedimento (mi riferisco in particolare all'esame che è stato fatto dall'altro ramo del Parlamento). Poi abbiamo avuto anche, per la cortesia del senatore Del Nero e del sottosegretario Orsini, la possibilità di considerare la problematica dell'articolo 12 e almeno di approfondire i dubbi che esistevano in proposito.

Comunque, l'approvazione del provvedimento, tra l'altro, è — come è stato già rilevato — un atto dovuto in quanto si tratta del recepimento di una direttiva del Consiglio della Comunità economica europea; anche per questo motivo penso che sia sufficientemente ponderato e senza dubbio motivato il voto favorevole che il Gruppo della Democrazia cristiana sta per dare a questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

* * *

« **Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari** » (668-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E , f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Stante l'assenza del relatore, senatore Pittella, riferirò io stesso alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge è stato da noi approvato, in sede deliberante, il 6 febbraio 1980. La XIV Commissione permanente della Camera dei deputati, in sede legislativa e in data odierna, vi ha apportato alcune modificazioni.

Al primo comma dell'articolo 1 è stata ripristinata la concessione del sussidio per un uguale importo di lire 20.000 agli affetti dal morbo di Hansen, sia che si trovino ricoverati in luoghi di cura, sia che vengano assistiti a domicilio, mentre nel testo da noi approvato per i primi era stato previsto un sussidio di 17.000 lire. Al settimo comma dell'articolo 1 la Camera ha stabilito che il sussidio è temporaneamente sospeso qualora l'hanseniano non si sottoponga agli accertamenti e ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente e conformi alle norme previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. Infine, all'articolo 2 la Camera ha precisato che l'onere relativo all'erogazione del sussidio compete al Comune di residenza dell'hanseniano.

Come si vede si tratta di modifiche non sostanziali, eccetto che per la misura del sussidio; ma poichè la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, concludo raccomandando l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

A R G I R O F F I . L'assoluta tempestività con cui il disegno di legge è stato assegnato e posto all'ordine del giorno della Commissione costituisce un'eloquente testimonianza delle ragioni umanitarie che lo caratterizzano. Ritengo pertanto che il disegno di legge debba essere approvato il più sollecitamente possibile e senza ulteriori modifiche da parte nostra, proprio perchè si attui un provvedimento, travagliatamente discusso, con la motivazione essenziale che esso è indirizzato ad una categoria di ammalati che è forse la più dolorosamente e drammaticamente provata fra tante altre che pur esistono in Italia e nel mondo. Se si pensa poi che gli hanseniani sono l'attestazione più triste dello stato di disgregazione strutturale, umana e sociale, prevalentemente del Mezzogiorno d'Italia, ci si può rendere conto dell'importanza che noi diamo politicamente a questo disegno di legge, che approveremo

senza neppure discutere le modifiche apportate dalla Camera per evitare un ulteriore slittamento del provvedimento stesso.

Noi desideriamo che queste cose vengano sottolineate e che la connotazione che diamo a questa nostra posizione abbia anche il valore di rilancio politico nei confronti della categoria degli hanseniani.

Non do un giudizio politico globale di questo disegno di legge; lascio tale compito, se opportuno, al nostro responsabile di Gruppo. Però, a mio parere, va riaffermato e rivendicato il valore e il peso prioritario che riconosciamo a questo disegno di legge.

J E R V O L I N O R U S S O R O S A . Anche il Gruppo della Democrazia cristiana, come del resto ha dimostrato nella discussione del disegno di legge quando è venuto in prima lettura al Senato, riconnette una importanza molto notevole a questo provvedimento, che ci permette appunto di venire incontro alle necessità sia degli affetti dal morbo di Hansen sia dei loro familiari, proprio per le particolari caratteristiche di questa malattia che incidono non soltanto sulla struttura fisica del paziente ma anche sulla sua situazione sociale, per quel dato di emarginazione che ancora, purtroppo, contraddistinguono gli hanseniani.

Quindi, anche il Gruppo della Democrazia cristiana ritiene che il disegno di legge debba essere approvato con la massima urgenza, accogliendo completamente gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati.

Per questi motivi, sottolineando appunto l'interesse massimo per questo provvedimento e il compiacimento per il fatto che il Governo l'abbia presentato sollecitamente, noi esprimiamo il voto favorevole al disegno di legge in discussione.

S P I N E L L I . Nel richiamarmi a quanto detto in sede di prima lettura in questa Commissione, raccomando al Governo, e in certo senso alle parti politiche, di usare una particolare organicità per quello che riguarda i problemi di progresso sociale ed in particolare le varie specie di invalidità, perchè credo che qui ci troviamo appunto in questo campo.

Io ritengo che dobbiamo cercare di orientarci verso una concezione che veda equamente compensati tutti i danni, da qualsiasi causa essi vengano prodotti. Mi rendo conto che attorno a questa malattia esiste un retaggio di origine medioevale e ben poco giustificato, se non da motivi di carattere psicologico e quindi anche sociali, e raccomandando ancora a questo proposito al Ministero della sanità, oltre che alle Regioni, di esercitare tutte le opportune azioni di educazione sanitaria perchè vengano smitizzati i retaggi del passato.

Mi auguro che anche la riforma sanitaria serva a ciò; mi rendo conto delle condizioni particolari che tutt'oggi esistono per questi soggetti, e per tale motivo annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista, accogliendo anche gli emendamenti che sono stati apportati dalla Camera dei deputati, perchè l'*iter* del disegno di legge non venga ulteriormente ritardato.

C A R L A S S A R A . Desidero dire che viene riconfermata la valutazione del disegno di legge data nella discussione in prima lettura, secondo cui il provvedimento è di ordine assistenziale. In questo caso l'attribuzione dei fondi ai comuni mi pare che sia coerente con il ruolo che ha il comune nell'assistenza: ruolo primario nella logica delle autonomie e del decentramento, che è stato meglio precisato dalle variazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda le perplessità sollevate in quella occasione dal senatore Bellinzona in ordine all'articolo 1, su una macchinosità ed artificiosità della differenziazione nella misura della erogazione del sussidio tra hanseniani assistiti a domicilio e hanseniani ricoverati in case di cura che sono assistiti durante il ricovero, mi sembra che sia più che giustificato accettare la modificazione di ordine pratico apportata dalla Camera dei deputati e consistente nella eliminazione di tale differenziazione.

Sui ragionamenti di ordine generale concordo con quanto è stato detto dal collega Argiroffi e dal senatore Spinelli, per cui annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge con le modificazioni apportate dalla Camera.

12^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

O R S I N I, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Confermiamo l'interesse del Governo per la sollecita approvazione del provvedimento che ha avuto in prima lettura, presso il Senato, significativi apporti costruttivi rispetto al testo originariamente presentato ed ha avuto ulteriori utili modificazioni in sede di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Il complesso di questi apporti critici e positivi, che si sono innestati sull'originaria proposta del Governo, ha condotto all'attuale testo, che riteniamo nell'insieme idoneo a regolamentare la materia in modo conforme alle attese di una categoria di pazienti particolarmente bisognosi di una tutela da parte della collettività, non solo dal punto di vista clinico ma anche dal punto di vista sociale, come ha ricordato la senatrice Jervolino Russo.

Per queste considerazioni il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione del testo modificato dalla Camera dei deputati, affinché l'iter legislativo si concluda positivamente, consentendo al disegno di legge di diventare legge della Repubblica.

P R E S I D E N T E. Passiamo, ora, all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle Regioni e ricoverati in appositi luoghi di cura o assistiti a domicilio, hanno diritto al sussidio nella misura di lire 20.000 giornaliere lorde.

Il sussidio indicato al primo comma è integrato di lire 4.000 per ogni familiare a carico.

In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente

alla formazione di un reddito annuo netto di lire 7.500.000, ferma restando l'integrazione di cui al precedente comma.

Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404.

L'integrazione di cui al secondo comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta fino a 24 mesi dopo la morte dell'hanseniano.

L'erogazione del sussidio di cui al primo comma è temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga agli accertamenti e ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente e conformi alle norme previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il settimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete al Comune di residenza dell'hanseniano. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i Comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione.

Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle Regioni la differenza fra il sussidio così come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi, valutati in annue lire tre miliardi e cinquecento milioni, fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il « Fondo sanitario nazionale ».

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo e il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazione accolte.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

* * *

« Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei Ministri della CEE il 27 luglio 1976 » (483)

(Rinvio del seguito della discussione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei Ministri della CEE il 27 luglio 1976 ».

D E L N E R O , *relatore alla Commissione.* Poichè vorremmo avere la possibilità di concludere i lavori della sottocommissione, in precedenza nominata, con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle diverse forze politiche, chiamati a far parte di essa, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI